

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 02.07.2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per richiedere il rimborso dell'importo di € 739,64 quale equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies T.U.B (e relativo alle spese di istruttoria ed alla commissione per l'intermediario incaricato), unitamente alla restituzione di eventuali quote insolute ed al versamento di € 200,00 che il Collegio riterrà di liquidare equitativamente a titolo di spese sostenute per la presentazione del ricorso.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha rappresentato che a far data dal 1° settembre 2025, a seguito di cessione di ramo d'azienda, i contratti e tutti i rapporti giuridici in capo alla banca sono stati trasferiti alla Capogruppo.

In ordine, poi, alle eccezioni in "rito", ha rilevato che il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 26 marzo 2025, resa nel procedimento R.G.N. 5276/2024, e il Tribunale di Como, con ordinanza del 22 maggio 2025, resa nel procedimento R.G.N. 3165/2023, hanno accolto l'istanza di rinvio pregiudiziale proposta dall'intermediario in procedimenti aventi ad oggetto il rimborso proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata di contratti di finanziamento garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio, disponendo la sospensione del giudizio di merito e la trasmissione della relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In tale contesto, ha richiesto in via preliminare che anche il presente procedimento sia sospeso, in attesa delle determinazioni della Corte di Giustizia. Nel merito ha specificato che la sentenza Lexitor, emessa dalla CGUE l'11 settembre del 2019, è stata superata dalla sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21), pronunciata dalla medesima Corte nel febbraio del 2023, in cui è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi *recurring*) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il legislatore ha inteso evitare che l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB nel senso indicato dalla sentenza Lexitor possa consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendo il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale.

La cessione del quinto è sottoposta ad una disciplina particolare dettata dal DPR 180 del 1950 e modificata in varie occasioni, che stabilisce una distinzione fra oneri che devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento e oneri, invece, che non formano oggetto di rimborso. Ne deriva che, secondo la normativa in parola, non tutti i costi devono essere rimborsati.

I costi relativi a servizi accessori "facoltativi" e, dunque, non "obbligatori" non entrano a far parte del "costo totale del credito".

Le commissioni di intermediazione hanno natura non ricorrente. La domanda del ricorrente diretta alla restituzione pro quota dei costi upfront dei terzi dovrà, pertanto, essere respinta.

Ad analoga conclusione deve giungersi rispetto alle commissioni di istruttoria.

Infatti, nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale l'intermediario accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; tale attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente.

Con riferimento alla richiesta di rimborso della rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento, si rileva che, ad oggi, non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo.

Infine, ha specificato come non siano dovute spese legali.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-*bis*", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Nel merito, si rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nell'aprile 2025, in corrispondenza della rata n. 54, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il contratto è stato stipulato in data 18.09.2020 ad un tan pari al 9,52%.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, l'orientamento di codesto Collegio (ex multis decisione n. 2746 del 04.03.2024) rispetto ad analoghe fattispecie contrattuali, ha ritenuto *up front* sia le commissioni di intermediazione che la voce spese di istruttoria e oneri fiscali.

Ne deriva che, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	54
rate residue		66

TAN	▶	9.52%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55.00%
- in proporzione alla quota interessi	34.53%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	▼	▼			▼	
	comm intermediazione (up front)	€ 544.80	€ 299.64	€ 188.13	€ 0.00	€ 188.13
	spese di istruttoria (up front)	€ 800.00	€ 440.00	€ 276.26	€ 0.00	€ 276.26
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione				€ 0.00	€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti € 464.39

II

risultato non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€.739,64) in quanto quest'ultimo ha applicato il criterio del pro rata temporis per tutte le voci di costo oggetto della domanda. Quanto alla restituzione delle quote insolite, parte ricorrente non produce alcuna documentazione volta a provare le quote eventuali versate in eccedenza. Le spese legali, infine, non possono essere liquidate considerata la serialità della controversia. Da ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 464,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE